In sei capitoli del secondo libro, e in uno del terzo è raccolto tutto quanto ci è dato sapere intorno a' testamenti e alle successioni. Più diffuse norme abbiamo, invece, sul procedimento civile. Ma di questo diremo da ultimo.

Il testamento è generalmente ammesso; e gli statuti ricordano (III, 98) il testamento olografo, tra i privati; e, tra i pubblici, quello dettato al notajo davanti a un giudice e a testimoni (non è detto quanti), molto simile al testamentum apud acta conditum del diritto romano. E, come per diritto romano, l'atto deve avere unità di contesto; e, durante la sua redazione, non devono esser presenti che il notaio, un giudice e i testimonii, tutti espressamente chiamati, affinchè il testatore possa manifestare liberamente la sua volontà. Compiuto il testamento, il notaio lo consegna alla cancelleria del comune, registrandolo in apposito libro, dopo averlo ridotto in pubblica forma. Fra due testamenti (II, 63), il più recente deroga al più vecchio, che è annullato: il testamentum ruptum delle fonti romane. In consonanza al diritto canonico e a quello delle Novelle, ai monaci (II, 75) non è concesso di testare dopo pronunciati i voti solenni; mentre frati e monaci, dopo entrati in convento, non possono succedere, nè per testamento, nè ab intestato, ne' beni paterni e materni 1).

Diffusa apparisce la pratica di nominare esecutori testamentarii, che gli statuti di Parenzo (II, 79) chiamano anche commissarii, con espressione identica a quella di molti statuti dalmati e de' veneziani; e nella quale è, forse, un interessante accenno all'origine dell'istituto, che si presenterebbe, quindi, quale un incarico di dispensare i legati pii, ricordato anche da qualche passo del Codice e delle Novelle ²); e quest'origine si intravede anche dal nostro statuto. Salvo, che per

Cfr. FRIEDBERG-RUFFINI, Diritto ecclesiastico, 1893, pp. 363, 364.
Eguali norme, Stat. Rovigno, II, 74; Stat. Cittanova, V, 22.

²⁾ Cod. c. 28 de episcopis, I, 3; Nov. 131, c. 11.